



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

REGOLAMENTO AS-CONNET

concernente la disciplina del procedimento di mediazione

**ver. 1.4. depositato al Ministero della Giustizia
il 28 ottobre 2011**

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

PREMESSA

Ai procedimenti di mediazione che si svolgono presso l'As-Connet si applica il Regolamento dell'Organismo.

Il Regolamento, per quanto non disposto dal Codice Etico, regola anche l'attività dei mediatori ed i loro rapporti con le parti e con l'Organismo.

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano in rapporto con l'Organismo sono tenuti ad osservarlo.

Il Regolamento è depositato presso il Ministero della Giustizia, nonché pubblicato sul sito dell'Organismo, messo a disposizione di chi lo richiede presso le sedi dell'Organismo o inviato per posta, e-mail o fax. Le appendici che richiedono successivi aggiornamenti sono modificate e pubblicate ogni volta che ne ricorre il caso.

- **Ambito territoriale:** L'As-Connet è un organismo operativo su tutto il territorio nazionale. Il Regolamento dell'Organismo si applica ai procedimenti di mediazione in tutte le sue sedi o articolazioni.

- **Sedi Secondarie:** Le sedi secondarie o articolazioni dell'Organismo svolgono le stesse funzioni della sede centrale. Presso una sede secondaria o articolazione, l'incaricato di sede svolge alcune delle funzioni del Responsabile dell'Organismo, in quanto compatibili e ammissibili. L'ambito ed il contenuto dell'incarico sono a disposizione di chi ne ha interesse sul sito dell'Organismo e presso la sede secondaria o articolazione.

- **Materie trattate e accordi con altri organismi:** L'Organismo riceve domande di mediazione aventi ad oggetto qualsiasi controversia in ambito civile e commerciale, vertente su diritti disponibili, e le tratta con le proprie strutture, personale e mediatori. Qualora ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010, può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia. Gli accordi in essere al momento dell'emanazione del presente regolamento sono allegati sub E). Gli ulteriori accordi saranno comunicati al Ministero della Giustizia, di volta in volta, e resi pubblici sul sito dell'Organismo.

- **Elenco dei mediatori:** Il profilo e le esperienze dei mediatori sono pubblici e consultabili presso le sedi dell'Organismo oppure on-line sul sito dell'Organismo, all'indirizzo www.as-connet.net. Oltre ai requisiti minimi fissati dalla legge, tutti i mediatori debbono avere comprovata esperienza nella risoluzione alternativa delle controversie. L'Organismo forma ed aggiorna separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni.

- **Uso della tecnologia:** Il procedimento di mediazione, le comunicazioni tra le parti ed il mediatore, tra le parti e tra il mediatore e l'Organismo, possono svolgersi anche per via telematica (telefono, fax, videoconferenza). I mediatori e l'Organismo utilizzano qualsiasi strumento telematico ed informatico per le comunicazioni e la trasmissione degli atti, ogni qual volta questo sia possibile e garantisca la certezza dell'avvenuto ricevimento e la riservatezza.

- **Indennità di mediazione:** Le indennità sono calcolate in base alla Tariffa depositata al Ministero della Giustizia e da questo approvata, allegata al presente Regolamento sub A) e applicate in base al regolamento di applicazione della tariffa.

- **Riservatezza:** Tutte le informazioni, appunti, dichiarazioni, relazioni e altri documenti inerenti il procedimento di mediazione, o utilizzati durante la stessa, sono riservati. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'Organismo adotta ogni strumento idoneo ad assicurare la riservatezza dei dati, anche se tenuti in modalità informatica. L'Organismo garantisce che chiunque presti la propria opera o servizio, anche occasionalmente, si attenga all'obbligo della riservatezza.

- **Registro degli affari di Mediazione:** L'Organismo istituisce il Registro degli Affari di Mediazione (RAM) con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

procedimento e il relativo esito, oltre eventuali altri dati ritenuti necessari dall'Organismo o da disposizioni di legge o prescrizioni del Ministero della Giustizia. Il Registro è tenuto, sia in modalità cartacea che informatica, presso la sede dell'Organismo. Ai dati contenuti nel Registro possono accedere il mediatore e le parti, limitatamente al procedimento che le riguarda e il Responsabile del Registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia, per controlli o verifiche in base alla legge.

Quanto contenuto nelle schede relative ad un procedimento di mediazione fa fede nei confronti delle parti e dei terzi, sino a prova contraria o querela di falso. Delle schede dei procedimenti non viene rilasciata copia, né alcuno può estrarne il contenuto in tutto o in parte. Ai dati contenuti nel Registro, come al fascicolo del procedimento, o agli archivi telematici delle mediazioni on line, non vi può accedere alcun altro.

Fascicolo del procedimento: L'Organismo garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, custoditi dal Responsabile dell'Organismo in apposito fascicolo, debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nelle proprie sessioni separate. I fascicoli dei procedimenti, ai sensi dell'art. 2961 primo comma del codice civile, sono conservati presso la sede dell'Organismo per anni tre a far data dalla chiusura del procedimento.

- **Rilascio di documentazione:** La documentazione contenuta nei fascicoli dei procedimenti, limitatamente a quanto disposto nell'art. 7, comma 6 del DM 180/2010, può essere rilasciata solo alle parti che hanno partecipato al procedimento, o loro aventi causa, e a loro spese. Su richiesta delle parti, il Responsabile dell'Organismo, ovvero la Segreteria o il mediatore incaricato del procedimento – su delega dell'Organismo - rilascia copia conforme del verbale conclusivo con gli allegati, dopo l'avvenuto deposito presso la sede centrale, anche ai fini della omologazione del verbale medesimo. Su richiesta del giudice trasmette, altresì, la proposta del mediatore di cui all'art. 11 del Dlgs 28/2010.

- **Accesso alla mediazione in modalità telematica:** L'accesso alla mediazione non può avvenire esclusivamente attraverso modalità telematiche. Alcune fasi del procedimento possono essere svolte anche attraverso modalità telematica, su indicazione ed accordo tra le parti e con il consenso del mediatore. Il procedimento telematico di videoconferenza è regolato dal protocollo sub C) che è anche pubblicato sul sito web dell'Organismo

- **Scheda di valutazione del servizio:** Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento è consegnata una scheda per la valutazione del servizio (il cui facsimile è allegato al presente regolamento sub B), contenente le generalità della parte e da questa sottoscritta. La scheda è inviata a cura dell'Organismo al Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuta ricezione (organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it).

- **Obblighi:** L'Organismo non può assumere diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi con altri Organismi.

L'Organismo non può rifiutarsi di ricevere le istanze di mediazione. Il mediatore incaricato del procedimento dopo aver accettato l'incarico non può rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni.

- **Trattamento dei dati:** I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

- **R esponsabilità:** L'Organismo risponde per gli eventuali danni cagionati a terzi, a qualsiasi titolo, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori e si dota di idonea polizza assicurativa a garanzia dell'adempimento, come prescrive la legge.

AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

La procedura di mediazione è improntata alla massima semplicità e assenza di ogni formalità. Ad essa si applica la legge in materia ed il presente Regolamento ("Regolamento") che regola la procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un giudice o di un arbitro, o di una clausola contrattuale, ovvero per effetto di un accordo tra le parti. Il Regolamento è accettato dalle parti, prima dell'inizio del procedimento.

Chiunque può fare richiesta per accedere ai procedimenti di mediazione, secondo le regole proprie dell'Organismo e in applicazione delle norme di legge.

Il procedimento è nella assoluta disponibilità delle parti ma una volta iniziato debbono essere osservate le leggi in materia e il Regolamento dell'Organismo.

Il Mediatore incaricato dirige e regola la procedura in piena autonomia, salvo il rispetto delle leggi e del regolamento.

L'Organismo e chiunque collabori con esso, a qualsiasi titolo, offre gratuitamente un servizio di consulenza preventiva e di assistenza per l'accesso ai procedimenti.

L'Organismo ed il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione e provvedono, a termine di legge e di regolamento, ad instaurare e a svolgere il procedimento.

Qualora il Responsabile dell'Organismo ravvisi nella domanda, a suo insindacabile giudizio, motivi che ostino all'instaurarsi del procedimento, invita la parte/le parti richiedente/i a ritirare la domanda, indicando, se del caso, valide alternative.

L'Organismo garantisce il servizio di ricezione delle domande e l'espletamento delle procedure presso la propria sede, le sedi secondarie, o le sue articolazioni, anche attraverso procedure telematiche, nei giorni e nelle ore stabilite e di cui dà la più ampia diffusione attraverso il proprio sito web o in altre forme ritenute efficaci.

Le domande che pervengono all'Organismo in giorni festivi o durante eventuali periodi di chiusura dello stesso (segnalato da avviso pubblicato nella pagina web dell'Organismo e presso le sedi) sono protocollate nel giorno di riapertura. L'Organismo non risponde, in tale caso, di eventuali conseguenze relative all'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione e consegna alle parti, da parte del mediatore incaricato (o sostituto), della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28/2010, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori, allegato sub G)

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo, o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e, salvo consenso della parte dichiarante, o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. L'Organismo provvede a garantire alle parti che tale obbligo venga osservato, ponendo in essere tutte le procedure e le cautele che si rendono necessarie, adottando provvedimenti disciplinari nei confronti di chi abbia violato le disposizioni sulla riservatezza.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
 Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
 Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasioni delle sessioni separate.

Il mediatore si adopera, in ogni maniera, affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia, in piena autonomia, nelle maniere e nei tempi che ritiene più opportuni, con la diligenza del buon padre di famiglia e in maniera seria ed efficiente, determinando liberamente il numero degli incontri necessari. Tuttavia il Responsabile dell'Organismo, se ne ravvisa l'opportunità, può intervenire dettando regole procedurali e indicazioni di merito, alle quali il mediatore è tenuto ad attenersi. In casi particolari, a suo insindacabile giudizio, il Responsabile dell'Organismo, può sollevare dall'incarico il mediatore e nominarne altro o avocare a sé il procedimento.

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, decorrenti dalla data di deposito della istanza di mediazione ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. In caso di incomprensioni o disaccordo su le regole procedurali, il mediatore e le parti possono chiedere che il Responsabile dell'Organismo si pronunzi a chiarimento delle stesse.

Per la natura propria del procedimento di mediazione è richiesta la presenza delle parti interessate. Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di mediazione di persona e può farsi assistere da una o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi non contingenti, purché risulti da apposito mandato a partecipare al procedimento di mediazione, con la facoltà di conciliare senza riserva alcuna. Il mediatore, sentito il Responsabile dell'Organismo, può ritenere comunque opportuno sentire direttamente le parti.

L'accordo tra le parti non può mai essere sottoscritto dal mandatario, se non è munito di procura speciale notarile.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per risolvere la controversia.

L'assistenza da parte di un legale non è richiesta, ma è fortemente auspicata. Tuttavia i rappresentanti, muniti del solo mandato ad litem, non possono partecipare al procedimento in assenza dei loro assistiti, se non per gravi ed eccezionali motivi, e la loro presenza deve essere autorizzata espressamente dal mediatore.

L'eventuale rappresentante delle parti, dotato di idonei poteri, dovrà avere una buona conoscenza della situazione reale della parte da lui assistita, delle norme che regolano la mediazione nonché dei principi e delle tecniche di mediazione, affinché il procedimento possa svolgersi nell'interesse ed a vantaggio delle parti.

Gli adempimenti relativi all'omologa dell'accordo non spettano né al mediatore né all'Organismo.

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

In ogni caso le parti, i terzi e i rappresentanti legali ed ad litem, e chiunque partecipa al procedimento, dichiarano, prima dell'inizio della procedura, di aver preso conoscenza e di aver compreso ed accettato il Regolamento dell'Organismo.

I partecipanti e i presenti, a qualsiasi titolo, al procedimento debbono, in ogni caso, sottoscrivere l'accordo di riservatezza.

Il Mediatore incaricato del procedimento si accerta di quanto sopra.

DELLA DOMANDA

La parte che intende avviare il procedimento di mediazione può farlo:

(a) depositando l'istanza di avvio predisposta dall'As-Connet (disponibile anche sul sito www.as-connet.net) presso l'Organismo;

(b) inviando all'Organismo l'istanza, predisposta dall'As-Connet (disponibile anche sul sito www.as-connet.net), per fax o per e-mail, nel rispetto delle norme che regolano la presentazione della stessa, quando non è direttamente presentata presso una sede o articolazione dell'Organismo.

La domanda deve contenere almeno i seguenti dati: 1) l'organismo a cui è diretta, 2) i dati anagrafici ed i recapiti della parte istante, 3) i dati anagrafici e recapiti delle parti che si intende chiamare, 4) l'oggetto e le ragioni della pretesa, 5) il valore della controversia, 6) l'accettazione senza riserve del Regolamento.

Le istanze debbono essere sottoscritte esclusivamente dalla parte che la presenta. Le domande sottoscritte dai procuratori ad litem sono irricevibili.

Le istanze debbono sempre essere accompagnate dalla fotocopia leggibile di un documento di identità della parte che la presenta, pena l'irricevibilità della stessa.

La qualificazione della natura e del valore della controversia spetta alla parte che avvia la procedura, secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.

Nel caso in cui il valore della controversia sia indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della controversia, oppure l'Organismo, a suo insindacabile giudizio, ritiene il valore indicato dalle parti non corrispondente al reale valore della controversia, determina d'ufficio il valore della controversia, sino al limite di €250.000,00 e le indennità relative e le comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le istanze debbono essere compilate in maniera completa, chiara e leggibile. In particolare la descrizione dell'oggetto della controversia deve essere completo di tutte le informazioni utili e necessarie al fine di permettere all'altra parte di conoscere l'esatto contenuto della questione da trattare. Oggetti e motivi incompleti o sommari rendono la domanda irricevibile.

L'Organismo non risponde delle conseguenze che nascano da indicazioni non chiare, non leggibili, inesatte o non veritiere.

L'Organismo ricevuta l'istanza e verificata la sua correttezza e completezza, la protocolla (anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 del Dlgs) con data ed ora del ricevimento e le assegna un numero che è anche il numero del procedimento.

Il Responsabile dell'Organismo provvede a nominare, se questo non è stato indicato dalle parti, quando questo è ammesso dalla legge e dal Regolamento, il mediatore incaricato del procedimento, garantendo la sua idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico; fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda e provvede a rendere noto alla/e parte/i da convocare, con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione, il contenuto della istanza di mediazione e gli altri dati relativi allo svolgimento del procedimento.

Se il quindicesimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la data del primo incontro è fissata al giorno lavorativo immediatamente seguente. Nel computo dei giorni non si tiene conto del giorno di presentazione dell'istanza.

L'invio della comunicazione all'altra parte (con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione) avviene, normalmente, il giorno successivo, o il giorno immediatamente seguente, la data di protocollazione dell'istanza.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
 Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
 Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

L'Organismo non risponde, nelle more, di quanto possa derivare dal ritardo nell'invio, per l'interruzione dei termini di prescrizione e decadenza.

La parte istante può attivarsi per assicurare la comunicazione della domanda all'altra parte informando prontamente l'Organismo.

Il mediatore incaricato del procedimento è tenuto a informare la/e parte/i istante/i dell'avvio del procedimento e della data, ora e luogo fissato per il primo incontro.

Il mediatore può anche essere incaricato dal Responsabile dell'Organismo di provvedere all'inoltro della comunicazione all'altra parte.

Le comunicazioni tra tutte le parti e le parti ed il mediatore potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche.

Iniziato il procedimento, ogni altra comunicazione alle parti è fatta a cura del mediatore che, se del caso, chiede il rimborso delle spese sostenute alle parti nel cui interesse sono effettuate. Il rimborso delle spese deve essere versato all'Organismo.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce gli effetti della domanda giudiziale.

Il procedimento si svolge presso la sede dell'Organismo o sua articolazione o in altro luogo ritenuto opportuno dalle parti, con il consenso del mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

L'Organismo può sempre fissare lo svolgimento degli incontri in un altro luogo ritenuto più idoneo, previo consenso del mediatore e delle parti.

Se il Responsabile dell'Organismo si avvede che l'istanza è stata presentata presso una sede difficilmente raggiungibile dall'altra parte, propone alla parte istante di presentare la domanda presso un'altra sede o articolazione dell'Organismo, o presso un altro Organismo o di accedere ad una procedura telematica.

Insieme alla domanda il richiedente deve depositare l'importo della indennità di mediazione (spese di avvio più spese di mediazione) che si applica al valore della controversia come determinate dalle tariffe dell'Organismo.

Il valore della controversia è indicato dalla parte richiedente. Tuttavia il Responsabile dell'Organismo può modificare tale importo se non lo ritiene adeguato, comunicandolo alla parte richiedente che deve accettare espressamente la modifica. Se non l'accetta la domanda è irricevibile.

Se il Responsabile dell'Organismo ritiene che, considerata la particolare natura e complessità della materia, le spese di mediazione debbano essere maggiorate, lo comunica alla parte istante, escluso il caso di domande presentate per le materie previste dall'art. 5.

Qualora la parte non accetti, la domanda viene rigettata e il procedimento di mediazione non può aver luogo. Le spese di avvio restano acquisite e l'Organismo provvede al rimborso delle spese di mediazione versate.

La domanda di mediazione può anche essere ritirata dalla parte che l'ha depositata con apposita comunicazione da inviare all'Organismo. Le spese di avvio sono comunque dovute e restano acquisite mentre le spese di mediazione versate sono prontamente rimborsate.

Le indennità di mediazione (spese di avvio ed indennità di mediazione) sono a carico delle parti, con il vincolo della solidarietà.

Le eventuali altre spese, sostenute dal mediatore o dalla sede, che si rendessero necessarie per lo svolgimento del procedimento sono comunicate alle parti che le rimettono direttamente all'Organismo.

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

E' fatto divieto ai mediatori di ricevere pagamenti a qualsiasi titolo. Il versamento delle indennità di mediazione e di qualunque altra spese connessa con il procedimento deve essere effettuato direttamente all'Organismo dalle parti interessate al procedimento. Non sono ammessi versamenti eseguiti da terzi.

DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- l'indicazione circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio.

DEL MEDIATORE

Il rapporto tra il mediatore e l'organismo è un rapporto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 C.C.

Il mediatore risponde dei danni cagionati alle parti per imperizia, colpa lieve e grave e dolo. L'Organismo ha diritto di rivalsa sul mediatore per gli importi liquidati alle parti e che sono rimasti a suo carico.

L'Organismo provvede a nominare un mediatore per ogni procedimento. Se lo ritiene opportuno può nominare anche uno o più mediatori ausiliari. Il compenso del mediatore è unico qualunque sia il numero dei mediatori incaricati del procedimento.

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.as-connet.net

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti "*criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta*".

A tal fine, il Responsabile dell'Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
 Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
 Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

L'Organismo verifica continuamente la professionalità dei propri mediatori e il loro percorso formativo.

Le parti possono richiedere all'Organismo che sia nominato un mediatore di propria fiducia, se questo non è vietato dalla legge o dal Regolamento. Se il Responsabile dell'Organismo, a suo insindacabile giudizio, non ravvisa motivi che vi ostino e entrambe le parti sono d'accordo nomina il mediatore indicato dalle parti, anche in deroga al rispetto dei criteri interni di affidamento degli incarichi.

Il mediatore che ritiene di non poter garantire la sua imparzialità deve darne immediata comunicazione al Responsabile dell'Organismo. La mancanza è disciplinarmente sanzionata.

L'Organismo si riserva di sostituire, di propria iniziativa, o su sollecitazione delle parti, in ogni momento, chi è stato incaricato del procedimento, qualora fossero rilevate incompatibilità con la sua persona e il corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

Tuttavia, qualora il Responsabile dell'Organismo ritenga le ragioni addotte dalle parti non fondate, non provvede alla sua sostituzione. Se le parti si rifiutano di accettare le scelte dell'Organismo, la domanda è rifiutata ovvero il procedimento è annullato.

La nomina del mediatore o la sua sostituzione tengono conto dei criteri inderogabili di affidamento degli incarichi e della turnazione dei mediatori, in maniera che sia assicurato, per quanto possibile, un sufficiente numero di incarichi, tenuto conto anche della loro importanza.

Quando possibile, e non eccessivamente oneroso, l'Organismo nomina un mediatore che non sia residente o domiciliato nel luogo ove le parti hanno domicilio o residenza.

Il mediatore incaricato può essere ricusato da una parte o da entrambe, se si ravvisa una sua incompatibilità o mancanza di imparzialità. La ricusazione deve essere motivata e l'Organismo, se

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

ritiene valide – a suo insindacabile giudizio - le motivazioni addotte, provvede sollecitamente alla nomina di un nuovo mediatore.

Sono cause di incompatibilità allo svolgimento del procedimento quelle previste dall'art. 14 del decreto legislativo e quelle previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

La sostituzione del mediatore può avvenire anche durante lo svolgimento del procedimento, se vengono a crearsi situazioni di incompatibilità, mancanza di imparzialità o altri motivi – rilevati dalle parti o dal Responsabile dell'Organismo – di carattere etico, deontologico o disciplinare. Della sostituzione è dato sollecito avviso alle parti.

Qualora la mediazione è svolta dal Responsabile dell'Organismo, sulla sua sostituzione e sulla nomina di altro mediatore decide, senza formalità, un comitato di probiviri costituito da tre mediatori, accreditati presso l'Organismo, la cui nomina, rinnovabile, è fissata anno per anno, all'inizio di ogni anno solare.

Qualora il mediatore abbia già in carico un numero di procedure tali che il Responsabile dell'Organismo ritiene non gli possano permettere di svolgere l'incarico nomina un altro mediatore.

Qualora il Responsabile dell'Organismo ritenga che la materia della controversia sia di tale natura da richiedere specifiche competenze, l'incarico è affidato ad un mediatore che, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'Organismo, possieda tali specifiche competenze.

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Le modalità di affidamento degli incarichi agli esperti e di calcolo e liquidazione dei loro compensi sono regolati nell'allegato sub D).

Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo per la definizione della controversia.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.

Il mediatore è tenuto all'osservanza del codice deontologico e ad improntare i rapporti tra lui e le parti e tra lui e l'Organismo alla massima correttezza.

La dichiarazione di imparzialità deve tener conto di ogni possibile coinvolgimento della sua persona con le parti e con i loro consulenti.

Il mediatore non deve porre in essere attività che possano configurare l'accaparramento di clientela ovvero deve astenersi dall'indirizzare le parti a consulenti di propria conoscenza, non deve aver svolto precedentemente incarichi professionali per le parti e si deve astenere di svolgere per le stesse incarichi professionali che abbiano ad oggetto, o comunque siano connessi, con quanto trattato nel procedimento di cui è stato incaricato.

L'inosservanza degli adempimenti procedurali, di cui al presente Regolamento, è sanzionata disciplinarmente e può anche comportare lo scioglimento ad nutum del rapporto con l'Organismo.

Il mediatore determina di accordo con le parti le date e gli orari per gli incontri successivi, anche separati.

Il mediatore, se le parti convocate sono assenti al primo incontro, anche se ha la certezza che la convocazione all'altra parte è a questa pervenuta, deve sempre fissare almeno un altro



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
 Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
 Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

incontro e adoperarsi, in qualsiasi maniera, affinché la parte convocata abbia conoscenza del procedimento e delle opportunità connesse all'istituto della mediazione nonché, se la materia della controversia è di quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo, sia a conoscenza di quanto prevede il comma 5 dell'art. 8 dello stesso decreto.

In ogni caso, il mediatore non può redigere, al primo incontro, il verbale conclusivo se non ha la assoluta certezza che la parte chiamata non voglia partecipare al procedimento.

Il mediatore può convocare personalmente le parti.

Il mediatore esegue personalmente la sua prestazione.

Il mediatore è responsabile del fascicolo della procedura sin quando non lo trasmette alla sede dell'Organismo.

Il mediatore incaricato del procedimento certifica la presenza dei mediatori tirocinanti.

DEL PROCEDIMENTO E DELLA PROCEDURA

Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità.

Durante il procedimento non è necessaria, anzi sconsigliata, la verbalizzazione degli incontri e di qualsiasi altra informazione ricevuta durante gli stessi.

Il mediatore deve utilizzare nella procedura solo la modulistica predisposta dall'Organismo.

Il procedimento si intende avviato dalla data di deposito dell'istanza e concluso con il deposito del verbale presso la segreteria dell'Organismo.

Il procedimento di mediazione non può durare più di 4 mesi a far data dal deposito della domanda. Il procedimento non è soggetto alla sospensione feriale.

Per iniziare il procedimento è necessario che le parti abbiano adempiuto agli obblighi amministrativi.

Il mediatore incaricato se rileva, su comunicazione dell'amministrazione, che le indennità (spese di avvio e spese di mediazione) non sono state corrisposte non può dare inizio al procedimento ed invita le parti a regolarizzare il pagamento, fissando un nuovo incontro.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata.

Il mediatore formula la propria proposta di conciliazione anche se l'altra parte non partecipa al procedimento.

Se durante gli incontri con le parti il mediatore si rende conto che è necessario convocare terzi che possono essere interessati al procedimento ed all'eventuale accordo, li convoca, a spese delle parti, al fine di ottenere un accordo valido, anche nei confronti di questi.

DEI PROCEDIMENTI TELEMATICI

I procedimenti telematici si svolgono sulla piattaforma tecnologica scelta dall'Organismo. Le modalità di accesso e la procedura sono descritte nell'allegato C) e pubblicate sul sito web dell'Organismo

L'Organismo garantisce alle parti ed ai loro consulenti la segretezza e riservatezza di quanto detto o trasmesso durante le procedure telematiche di svolgimento del procedimento di mediazione, adottando le misure e le cautele più opportune e che le risorse tecnologiche mettono a disposizione.

L'uso fraudolento o incauto ravvisa responsabilità per colpa o dolo di chiunque non ha adottato le opportune cautele per la segretezza e riservatezza. L'Organismo si riserva di agire in rivalsa qualora fosse chiamato a rispondere di colpa o dolo delle parti o del mediatore.

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara

C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742

e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

I files delle conversazioni e delle documentazioni, anche non riservate, acquisiti durante la procedura telematica sono distrutti dall'Organismo al termine del procedimento e le parti, con dichiarazione scritta rilasciata all'inizio del procedimento, si impegnano a fare altrettanto.

Sino alla loro distruzione sono coperti dal segreto professionale a termine dell'art. 10 del Dlgs 28/2010

Qualora i files continuino ad esistere presso i providers dei servizi telematici, il loro utilizzo non autorizzato, anche per ordine della Magistratura, se non diversamente disposto dalle leggi, è vietato e ravvisa l'obbligo di risarcire il danno, se non vi è più grave sanzione a termine di legge anche penale.

Le parti che accedono alla procedura di mediazione telematica sottoscrivono una dichiarazione nella quale si assumono la responsabilità, nei confronti dell'Organismo e dell'altra parte, per eventuali danni cagionati dal mancato obbligo di segretezza e riservatezza di quanto le parti ed il mediatore hanno scritto, detto, dichiarato, documentato e trasmesso, durante la procedura telematica, e di altre parti comunque presenti al momento degli incontri telematici o che possano o siano venuti in possesso di files che contengano le predette informazioni.

In caso di applicazione di una procedura telematica, ed in ogni altro caso in cui le parti sono autorizzate ad accedere al sito dell'As-Connet, l'Organismo provvede a comunicare le credenziali di accesso con ogni mezzo ritenuto più opportuno e che salvaguardia la sicurezza del ricevimento delle autorizzazioni. Le parti sono responsabili della conservazione delle autorizzazioni e rispondono all'Organismo e alle altre parti dell'uso incauto o fraudolento delle stesse.

Le parti che accedono alle procedure telematiche garantiscono all'Organismo che durante lo scambio di informazioni o le sessioni degli incontri non siano presenti parti non conosciute o terzi che possano conoscere delle informazioni relative al procedimento.

L'impegno è sottoscritto prima dell'inizio del procedimento e la parte ne risponde per dolo o colpa all'Organismo e alle altre parti.

L'Organismo garantisce attraverso apposite procedure e firewall che lo scambio di informazioni per via telematica non sia accessibile a terzi.

DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA - DELL'ACCORDO – DEL VERBALE CONCLUSIVO

Se è raggiunto un accordo tra le parti il mediatore forma processo verbale con allegato il testo dell'accordo.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore formula, di sua iniziativa, una proposta di conciliazione in qualsiasi momento del procedimento.

Il mediatore formula una proposta, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 28/2010, anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

Se le parti gliene fanno concorde richiesta, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione.

La formulazione della proposta, di iniziativa del mediatore, deve essere intesa come completamento del servizio di mediazione ed va ricompresa nello spirito dell'istituto inteso alla composizione della controversia. Pertanto, il mediatore valuta con diligenza e perizia sia gli elementi che sono a sua disposizione per una corretta formulazione, sia l'opportunità e la convenienza per le parti di usufruire di tale servizio, sentito anche il loro parere.

La proposta conciliativa, salvo accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento. In ogni caso, prima della formulazione, il mediatore avverte le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del Dlgs 28/2010. La proposta conciliativa può pervenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o i rifiuto della proposta. La mancata risposta nei termini equivale al rifiuto della proposta.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
 Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
 Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

Il mediatore, in ogni caso, quando è stata fatta la proposta, fissa un altro incontro tra le parti in data successiva al termine di cui al precedente capoverso.

In tale incontro, se la proposta non è accettata o la parte convenuta resta assente, il mediatore redige processo verbale conclusivo.

Qualora il contenuto dell'accordo raggiunto tra le parti sia contrario a norme imperative o contrarie all'ordine pubblico il mediatore può rifiutarsi di certificare le firme delle parti.

Il procedimento si conclude in ogni caso con un verbale sottoscritto dal mediatore e dalle parti che hanno preso parte alla procedura, la cui firma è certificata autografa dal mediatore, ovvero dalla certificazione del mediatore che le parti sono nella impossibilità di sottoscriverlo.

Al verbale è allegato l'eventuale accordo tra le parti che è sottoscritto dal mediatore e dalle parti. La firma delle parti, sull'accordo, è certificata dal mediatore, almeno che l'accordo riguardi gli atti previsti dall'art. 2643 c.c.

Il verbale ed i suoi allegati restano acquisiti al fascicolo del procedimento.

L' accordo raggiunto tra le parti costituisce, sempre ed esclusivamente un allegato del verbale.

La proposta del mediatore, non accettata dalle parti o da alcuna di queste, resta acquisita al fascicolo e può essere rilasciata solo al magistrato dell'eventuale giudizio successivo che abbia lo stesso oggetto della istanza di mediazione.

Il procedimento si chiude con il deposito del verbale e della scheda di valutazione del servizio, anche inviato a mezzo fax o e-mail, a cura del mediatore, presso la segreteria dell'Organismo, con sollecitudine. Il ritardo nella trasmissione del verbale comporta sanzioni disciplinari oltre il risarcimento dei danni eventuali procurati alle parti.

Il rilascio delle copie del verbale e degli allegati alle parti può essere effettuato solo dopo il deposito del verbale la cui data, registrata sul RAM, è annotata dal mediatore o dalla segreteria a margine dello stesso.

Le copie del verbale depositato possono essere rilasciate dal mediatore incaricato sino a quando non ha trasmesso il fascicolo alla sede. Dopodiché dovranno essere richieste alla segreteria dell'Organismo.

La segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato della conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo.

Il verbale conclusivo e gli allegati sono consegnati alle parti solo dopo la regolarizzazione amministrativa di quanto da esse dovuto.

Al termine del procedimento l'Organismo provvede alla fatturazione delle indennità, dopo aver operato i conguagli. Se alle parti spetta un rimborso questo è effettuato immediatamente previa comunicazione degli estremi di c/c sul quale effettuarlo o altra modalità.

DISCIPLINA DEL TIROCINIO ASSISTITO

La disciplina del tirocinio assistito è regolata dalle norme di cui all'allegato F).

NORME FINALI E DI RINVIO

La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Per i procedimenti di Mediazione espressamente disciplinati da specifiche disposizioni di legge, il Regolamento si applica in quanto compatibile.

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara

C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742

e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

Il Responsabile dell'Organismo provvede alle modifiche ed integrazioni che siano richieste dal Responsabile del registro degli Organismi presso il Ministero della Giustizia.

Chiunque abusivamente metta a disposizione o utilizzi le informazioni, anche se della loro raccolta ed uso è stata data preventiva notizia all'Organismo ed alle parti, ne risponde civilmente e penalmente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del Dlgs 28/2010 e del D.M. 180/2010 e succ. mod.

Qualora, l'Organismo sia sospeso o cancellato dal registro, ai sensi dell'art. 10 del Decreto, il Responsabile dell'Organismo ne dà immediata notizia ai mediatori incaricati ed alle parti dei procedimenti in corso. I procedimenti in corso sono sospesi sino a quando le parti non abbiano scelto un altro organismo ovvero questo sia indicato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. Quanto da esse versato a titolo di spese di avvio resta acquisito mentre l'Organismo provvede a versare al nuovo organismo, scelto dalle parti, quanto riscosso a titolo di spese di mediazione o a rimborsarlo alle parti. I mediatori incaricati sono automaticamente sollevati dall'incarico e consegnano ai mediatori dei nuovi organismi i fascicoli dei procedimenti, salvo che le parti non si oppongano.

Le parti sono tenute a conoscere ed accettare le indennità dovute per il servizio di mediazione della As-Connet ed il relativo Regolamento e a tal uopo sottoscrivono il presente documento al momento della presentazione della domanda e comunque non oltre la data fissata per il primo incontro.

Il mediatore incaricato della procedura si accerta che le parti conoscano il Regolamento, la tabella di tariffa ed il regolamento di applicazione della stessa.

Il Responsabile dell'Organismo



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

ALLEGATO A) Tariffa delle indennità di mediazione

SPESE DI AVVIO

Le **spese di avvio** sono dovute per **un importo di 40,00 euro** da ciascuna parte, oltre IVA.

SPESE DI MEDIAZIONE

fasce	Valore della controversia		Tabella - A - As-Connet		
			spese x parte	iva 21%	totale
fino					
1 a	1.000		100,00	21,00	121,00
2 da	1.001 a	5.000	120,00	25,20	145,20
3 da	5.001 a	10.000	200,00	42,00	242,00
4 da	10.001 a	25.000	300,00	63,00	363,00
5 da*	25.001 a	50.000	450,00	94,50	544,50
6 da	50.001 a	250.000	660,00	138,60	798,60
7 da	250.001 a	500.000	900,00	189,00	1.089,00
8 da	500.001 a	2.500.000	2.000,00	420,00	2.420,00
9 da	2.500.000 a	5.000.000	3.000,00	630,00	3.630,00
10 oltre	5.000.000		4.000,00	840,00	4.840,00

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DELLE INDENNITA' DOVUTE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

CONDIZIONI GENERALI

A) Le indennità di mediazione comprendono le spese di avvio e le spese di mediazione e su esse deve essere corrisposta l'IVA.

B) Le indennità di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione) sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Quando le parti (istanti o convenute) costituiscono un unico centro di interesse, in base ad una insindacabile valutazione dell'Organismo, le spese di mediazione sono dovute da ciascuna di esse pro quota.

C) Qualora, una o entrambe le parti ritengono di essere nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato e la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dlgs 28/2010, insieme all'istanza, o per la parte chiamata in sede di primo incontro, sono tenute a depositare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

veridicità di quanto dichiarato. Se l'Organismo ritiene che la documentazione prodotta non provi il diritto di ammissione al gratuito patrocinio, riscuote le indennità per intero. Qualora, anche successivamente alla chiusura del procedimento di mediazione, risulti che le parti non avevano diritto all'ammissione al gratuito patrocinio, l'Organismo procede al recupero delle somme non riscosse.

D) Alle procedure telematiche si applicano le stesse indennità previste per le mediazioni ordinarie.

E) E' dovuto il rimborso delle spese vive sostenute dall'Organismo per specifici adempimenti. Le parti, con separata dichiarazione, accettano di sostenere tali spese e ne corrispondono il rimborso immediato dietro presentazione di nota riepilogativa o in via anticipata, salvo conguaglio. Se le spese sono fatte nell'interesse di entrambe le parti l'onere del rimborso spetta ad entrambe in parti uguali.

F) Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte per l'importo indicato nella Tabella allegata al Regolamento, per ciascun scaglione di riferimento al valore della lite indicato nella domanda di mediazione.

In caso di valore indeterminato o indeterminabile si applica l'importo corrispondente alla quinta fascia.

G) L'Organismo, escluso il caso la domanda riguardi le materie di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo, può sempre aumentare l'importo dovuto, in misura non superiore ad un quinto, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della pratica.

H) L'importo dovuto per alcune o tutte le fasce di riferimento può essere ridotto in base ad accordi, convenzioni o perché ritenuto opportuno dal responsabile dell'Organismo.

I) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide, a suo insindacabile giudizio, il valore di riferimento, anche in base ai dettami di legge previsti dal codice di procedura civile e lo comunica alle parti. La decisione dell'Organismo è vincolante per entrambe. Se le parti non intendono aderirvi, il mediatore incaricato redige verbale negativo e chiude il procedimento. Resta fermo il diritto dell'Organismo di riscuotere quanto dovuto dalle parti in base al valore da loro indicato, convenuto o determinato dall'Organismo.

L) Alle tariffe si applicano in ogni caso tutti gli aumenti e le diminuzioni previste dal DM 180/2010 e succ. mod.

M) Le indennità di mediazione sono versate, per intero, dal richiedente la procedura al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione alla procedura, ovvero il giorno fissato per il primo incontro, mediante assegno circolare o di c/c intestato all'As-connet o esibizione della ricevuta di bonifico effettuato su c/c intestato all' Organismo. Il pagamento in contanti deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Organismo o suo delegato. La fatturazione del pagamento è effettuata, successivamente, a cura della segreteria dell'Organismo ed inviata all'indirizzo delle parti. Non possono essere emesse fatture a persone fisiche o giuridiche diverse dalle parti.

N) Il mancato pagamento delle indennità di mediazione rende la domanda irricevibile e nessun adempimento è eseguito sino a quando non è effettuato. Qualora la parte chiamata si presenti al primo incontro senza aver effettuato il pagamento di quanto dovuto, il mediatore incaricato, informato dalla segreteria dell'Organismo, rinvia il primo incontro, per una sola volta per permettere alle parti di regolarizzare la loro posizione amministrativa. Se entrambe le parti non provvedono, il mediatore incaricato redige verbale negativo e chiude il procedimento. Se le parti intendono accedere nuovamente alla procedura di mediazione debbono presentare una nuova istanza di mediazione.

O) E' fatto salvo il diritto dell'Organismo di rivalersi sulle parti, solidali tra di loro, per il pagamento delle indennità di mediazione non corrisposte anche dopo la chiusura del procedimento di mediazione, con l'aggravio degli interessi, dell'indennità di svalutazione e ogni altra spesa sostenuta.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
 Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
 Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

P) Gli importi indennità di mediazione dovute, per intero, prima dell'inizio del procedimento ed in ogni caso prima del rilascio del verbale conclusivo. Le riduzioni e gli aumenti sono calcolati dalla segreteria dell'Organismo prima della data di chiusura del procedimento. Le parti debbono corrispondere quanto dovuto immediatamente, anche su indicazione del mediatore incaricato. Se non provvedono, il mediatore rinvia la data di chiusura del procedimento e la sottoscrizione del verbale.

Q) Le spese di mediazione sono comprensive di ogni costo della procedura e del compenso al mediatore, escluso le spese attinenti specifici adempimenti,. Si applica quanto disposto dal dal comma 10 dell'art. 16 del D.M. 180/2010

R) Le parti sono tenute al rimborso di ogni altra spesa sostenuta, su loro richiesta, dall'Organismo o dal mediatore, compreso le spese sostenute per il rinnovo della comunicazione all'altra parte qualora l'indirizzo della parte chiamata, indicato dall'istante, risulti errato. Qualora sia necessario chiamare più parti, la parte istante è tenuta a versare €5 (€10 per raccomandate all'estero) per ogni raccomandata successiva la prima al momento del deposito dell'istanza.

S) Il Responsabile dell'Organismo può autorizzare il pagamento delle spese di mediazione anche per contanti, se la somma dovuta da ciascuna parte non è superiore a 600,00 euro. Se la somma, dovuta da ciascuna parte, è superiore il Responsabile dell'Organismo può autorizzare il pagamento in due volte: la prima, per una quota non inferiore al 50% del dovuto, prima dell'inizio della mediazione, e la seconda entro il termine della stessa.

T) Le parti che ritengono di essere nelle condizioni di poter accedere al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 115 del 30 maggio 2002 debbono presentare, insieme alla domanda, o in sede di primo incontro se trattasi della parte chiamata, il modello ISEE e ogni altra documentazione eventualmente richiesta dall'Organismo. L'Organismo si riserva di verificare la sussistenza del diritto, anche dopo la conclusione del procedimento e comunque a dare notizia della richiesta di gratuito patrocinio agli organi preposti al controllo.

ALTRE NORME CHE REGOLANO LA TARIFFA

Considerato che gli importi di Tabella A (materie obbligatorie) è inferiore a quella del DM180/2010, le diminuzioni previste dal DM 145 sono calcolate sugli stessi importi e non sulla tabella allegata al decreto.

I versamenti di quanto dovuto debbono essere effettuati esclusivamente dalle parti (l'ordinante deve corrispondere alle parti) e nella causale deve essere indicato il numero della procedura se conosciuto o il cognome delle parti del procedimento (non possono essere emesse fatture soggetti diversi dalle parti)

Oltre gli importi indicati in tabella sono dovuti i seguenti aumenti:

- materie facoltative

aumento del 20% in caso di particolare difficoltà della pratica (delibera del responsabile dell'Organismo)

aumento del 25% in caso di successo della mediazione

aumento del 20% in caso di proposta del mediatore (calcolata sulla tabella A)

- materie obbligatorie

aumento del 25% in caso di successo della mediazione

aumento del 20% in caso di proposta del mediatore (calcolata sulla tabella B)

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara

C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742

e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

Quando la rendita catastale dell'immobile moltiplicata per 200 corrisponde ad un valore inferiore a 50.000,00 euro le spese di mediazione sono calcolate comunque sulla 5^a fascia

Gli eventuali aumenti sono dovuti prima della sottoscrizione del verbale conclusivo

Le diminuzioni ed i conguagli (nonché l'emissione della fattura) sono effettuati dalla segreteria dell'organismo dopo il deposito del verbale conclusivo

I rimborsi sono effettuati mediante versamento su c/c bancario intestato alla parte (comunicare l'IBAN) ovvero mediante vaglia postale

In tale caso è dovuto il rimborso delle spese di emissione che sono direttamente detratte dall'importo

Per il rilascio del verbale conclusivo sono dovuti:

€10 in caso di rilascio dello stesso direttamente dal mediatore (o dalla segreteria della sede secondaria)

€30 (comprendente di spese di spedizione) in caso di rilascio del verbale da parte dell'organismo, dopo l'avvenuto deposito dello stesso

La richiesta di omologa del verbale di accordo è un servizio che la segreteria dell'Organismo offre previo pagamento della somma di euro 150,00

ALLEGATO C) Disciplina per l'accesso alle procedure di svolgimento degli incontri di mediazione in modalità telematica

L'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'articolo 3 n.ro 4 del Dlgs, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le prescrizioni del Regolamento dell'Organismo.

Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica.

Piattaforma on-line

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico all'indirizzo <https://asconnet.webex.com>.

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato a ulteriore garanzia di riservatezza.

La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale.

Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.

Accesso riservato

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, alle parti che vi partecipano ed al mediatore incaricato.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:

- direttamente dal sito "<http://www.as-connet.net>" compilando l'apposito form;
- attraverso la segreteria dell'Organismo.

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di *registrazione on-line*, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al presente regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito.

Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica,

Il processo di mediazione telematica avviene tramite "*stanze virtuali*" create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore.

E' lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due.

Deposito delle istanze

La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi: la prima telematica, la seconda documentale.

Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito <http://www.as-connet.net>.

Nel form di acquisizione dei dati dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l'indirizzo di posta elettronica.

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico la veridicità dell'indirizzo di posta elettronica indicato inviando un apposito messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente, con richiesta di conferma mediante link col sistema. Solo a seguito di tale conferma, il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all'accesso alle pagine riservate del sito e all'immissione di eventuali ulteriori dati.

L'utente registrato e verificato dal sistema, potrà presentare l'istanza di mediazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata alla segreteria dell'Organismo, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese del procedimento.

La segreteria dell'Organismo provvederà, se del caso, a contattare l'altra parte che, in caso di adesione alla procedura, provvederà ad effettuare a sua volta la registrazione alla piattaforma di mediazione telematica (eventualmente assistito dalla segreteria dell'Organismo) e il deposito della propria documentazione.

Procedura di mediazione telematica

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara

C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742

e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene *on-line* attraverso l'utilizzo della piattaforma e secondo una procedura controllata e riservata.

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “*stanze virtuali*” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti, a seconda delle esigenze, per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

Verbale di mediazione - Sottoscrizione del mediatore e delle parti

Se le parti raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del Mediatore, le parti gli comunicano per iscritto o a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi possono essere sottoscritti dalla parti con firma digitale e comunque devono essere inviati al mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta, certificando l'autografia della sottoscrizione escluso, per quanto attiene l'accordo quando questo richiede per legge la autentica di firma da parte del pubblico ufficiale.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal mediatore alle parti. Le parti inviano poi la documentazione cartacea al mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle parti nell'area loro riservata sul sito www.as-connet.net cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.

La piattaforma online utilizzata da As-Connet per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

Requisiti

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

Servizi aggiuntivi

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

Sessioni telematiche di mediazione

La soluzione permette di erogare via web all'indirizzo <https://asconnet.webex.com> su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.

La tecnologia adottata dall'Organismo As-Connet prevede che le sessioni di mediazione telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all'applicativo che permette di condividere più flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di più canali di flusso.

Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.

Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, scrivendo a mano libera (whiteboard), richiedendo un eventuale feed-back agli utenti (polling, chat).

Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in full-duplex).

L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.

Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.

Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.

Assistenza Sistemistica

Un'apposita divisione tecnica di As-Connet si occupa della gestione sistemistica dell'intero sistema fornendo agli utenti la dovuta assistenza tecnica.

L'organismo, durante le sessioni monitora continuamente aspetti tecnici quali:

- il flusso video e la banda occupata;
- interviene su guasti hardware (ad es.: rottura hard disk, scheda madre, schede di memoria, ecc.);
- raggiungibilità del server su internet (ad es.: forti rallentamenti, errori di connessione al server);
- restore dei dati.

L'infrastruttura dell'Organismo

Dal punto di vista della infrastruttura tecnologica per la gestione hardware / software della piattaforma, As-Connet utilizza primaria web farm, i cui servizi sono certificati sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza attraverso certificazioni internazionali.

Il Centro Servizi è caratterizzato da diversi elementi:

- Connettività
- Server (Hw e Sw)

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara

C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742

e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

- Infrastruttura
- Servizi e SLA

Connettività

Il Server alloggiato presso il Centro Servizi usufruisce di una connettività Internet di altissima qualità ottenuta attraverso infrastrutture di rete in fibra ottica a livello nazionale e internazionale ridondate.

La banda nominale viene garantita da un sistema hardware e software che assegna ad ogni cliente il valore contrattualizzato e da un adeguato dimensionamento della LAN in cui sono disposti i diversi Server.

Viene assicurata una disponibilità minima di ampiezza del canale pari al 95% della velocità nominale della porta di accesso per un periodo pari al 99% della durata contrattuale.

Il Centro Servizi dell'Organismo As-Connet ha una linea a 16 Mbps dedicati (ampliabili a seconda delle esigenze).

In tal modo è assicurata il necessario canale di comunicazione ad un livello qualitativo ottimale per ognuno degli utenti delle sessioni di mediazione attivate.

Server (HW e SW)

Il Server utilizzato è caratterizzato da un grado di scalabilità crescente per soddisfare tutte le esigenze di hosting dedicato con bassi investimenti iniziali. L'attuale soluzione definita può essere in futuro adeguata alle esigenze o aggiornata nel momento in cui risulti tecnologicamente obsoleta.

Il Server dedicato all'hosting ha le seguenti caratteristiche hardware:

- PE2950 III Quad-Core Xeon E5440 2.8GHz/2x6MB 1333FSB
- Riser with PCI Express Support (2x PCIe x8 slots; 1x PCIe x4 slot)
- Additional Processor
- PE2950 English rack power cord
- PE2950 Bezel Assembly
- 8GB 677MHz FBD (2x8GB dual rank DIMMs)
- 146GB SAS (15,000rpm) 3.5 inch Hard Drive 2 S
- 300GB SAS (15,000rpm) 3.5 inch Hard Drive 4 S
- PE2950 III - Chassis 3.5HDD x6 Backplane 1 S
- PE2950 III - PERC 6/iR, Integrated Controller Card x6 backplane
- 8X IDE DVD-ROM Drive
- CD/DVD CABLE
- PE2950 III - Redundant PSU No Power Cord
- Power Cord, PDU (Rack)
- Broadcom TCP/IP Offload Engine functionality (TOE) Not Enabled
- Drac 5 Card

L'infrastruttura tecnologica è completamente scalabile ed è in grado di adattarsi a specifiche esigenze evolutive.

Tutti i software sono licenziati.

Infrastruttura

L'infrastruttura del Centro Servizi è dotata di:

- Trasformatori principali ridondate al 100%;
- Gruppo di continuità ridonato al 100% (600KW);
- Gruppo elettrogeno da 1MW (tempo di attivazione < 10sec);
- Armadi rack (cabinet) con doppia alimentazione e potere d'interruzione del cortocircuito al primo interruttore a monte del rack;
- Impianto di condizionamento ridonato al 100%;
- Climatizzazione completa in grado di mantenere un $\Delta(t) < 1^\circ\text{C}$;
- Singolo armadio rack con condizionamento forzato ed estrattore di calore dall'alto.

I seguenti sistemi di controllo completano il quadro delle infrastrutture:

- sistema di controllo degli accessi con badge e codice numerico a più livelli;



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
 Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
 Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

- sistema di rilevamento anti-intrusione e presidio con agenti di vigilanza 24hx7x365;
- telecamere a circuito chiuso e archiviazione digitale delle riprese;
- sistemi di rilevamento anti-fumo, anti-incendio e anti-allagamento.

I centri di controllo garantiscono 24 ore su 24 il monitoring del backbone Internet nazionale e internazionale.

Servizi e SLA

I servizi installati sul server sono monitorati h. 24 attraverso un software dedicato installato su un server diverso. In caso di “failure” di uno o più servizi viene immediatamente inviata una notifica all’area tecnica via SMS e via e-mail in modo da ripristinare il sistema entro massimo 8 ore lavorative.

E’ garantita la manutenzione hardware del Server. Ogni componente hardware danneggiato è sostituito al massimo entro le 7h, senza responsabilità dell’eventuale tempo di fermo del servizio.

Il sistema di backup dei dati garantisce il salvataggio sicuro dei dati e quindi il loro *restore* in caso di necessità.

La politica di backup è la seguente:

- giornalmente viene effettuato un backup incrementale
- il venerdì viene effettuato un backup completo

Il backup parte ogni giorno alle ore 01:30.

Lo storico garantito per eventuali restore è di 2 settimane.

Sarà possibile effettuare il backup fino ad un massimo di 20Gbyte.

In caso di crash totale del sistema verrà fornita a seconda delle cause una tempistica di riattivazione dei servizi.

Il livello di qualità del Centro Servizi è garantito dal rispetto dei seguenti requisiti e parametri:

- per quanto concerne gli apparati di propria responsabilità, una disponibilità della connessione a Internet pari al 99,98% calcolata sulla base di un mese solare, a partire dal primo giorno di calendario del mese stesso.
- la disponibilità di banda complessiva è garantita e scalabile. Una volta raggiunto il 50% dell’occupazione di questi canali viene effettuato l’upgrade delle connessioni ed a ultimarli prima di aver raggiunto l’80% della capacità disponibile su ciascun canale (nazionale e internazionale).
- Per indisponibilità del collegamento Internet s’intende l’impossibilità da parte del server del cliente di essere raggiunto via Internet per cause direttamente dipendenti dall’organismo. Il computo del tempo di indisponibilità del collegamento è calcolato a partire dal momento di apertura del guasto nei confronti dell’HelpDesk.
- La manutenzione alle proprie apparecchiature di nodo, potrà avvenire in una “finestra temporale” di quattro ore dalle 00:00 alle 04:00. In quest’eventualità, avvertirà per iscritto via e-mail il Cliente con un preavviso di 3 giorni lavorativi.
- L’eventuale tempo di indisponibilità che ricade all’interno delle “finestre temporali” (annunciate al Cliente) qui definite, non va comunque calcolato nel computo dell’indisponibilità globale.
- Il Centro Servizi dispone anche di un servizio di helpdesk attivo 24h/7 che interviene esclusivamente per richieste tecniche.

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara

C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742

e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

ALLEGATO D) Criteri e modalità per la nomina di esperti iscritti negli albi dei tribunali e modalità di calcolo e liquidazione dei compensi ad essi spettanti

Premesso che la procedura di mediazione, normalmente, non necessita l'acquisizione di consulenze tecniche, tuttavia, qualora il responsabile dell'Organismo, su richiesta del mediatore incaricato, non possa nominare uno o più mediatori ausiliari o avvalersi di mediatori di altri Organismi, con i quali abbia raggiunto specifici accordi e le parti, insieme al mediatore incaricato della procedura, ritengano utile e necessario, allo scopo di raggiungere una composizione della controversia, il parere di un consulente tecnico, si procede nella seguente maniera:

a) il mediatore incaricato della procedura, ove si trovi nella necessità di acquisire il parere di un consulente tecnico, e le parti dichiarano per iscritto di essere d'accordo, informa sollecitamente il Responsabile dell'Organismo, il quale, se non può disporre di altro mediatore e concorda sulla effettiva necessità di una consulenza tecnica, autorizza la nomina di uno o più consulenti tecnici;

b) il mediatore incaricato individua, tra i consulenti tecnici iscritti presso l'albo del Tribunale, uno o più consulenti esperti nella materia che si sta trattando. Il consulente dovrà essere scelto, preferibilmente, tra quelli iscritti all'albo del Tribunale prossimo alla sede della mediazione e solo in casi eccezionali in albi di altri Tribunali. In ogni caso, il mediatore incaricato della procedura, si consulta con il Responsabile dell'Organismo e si attiene alle indicazioni da questi impartite;

c) il mediatore incarica personalmente il consulente e gli affida l'incarico; nell'affidamento dell'incarico, che deve essere fatto per iscritto, deve essere espressamente previsto: a) l'importo dell'onorario, calcolato in base alle tariffe del suo ordine di appartenenza, o di altri listini o mercuriali, b) la durata della consulenza che non può superare in ogni caso i 30 giorni, c) che il consulente tiene indenne il mediatore e l'Organismo da ogni pretesa, qualora le parti non collaborino o non corrispondano quanto a lui dovuto; d) che eventuali spese necessarie o modifiche all'importo dell'onorario debbono essere preventivamente autorizzate dalle parti e dal mediatore;

d) il mediatore informa le parti, anche verbalmente, di quanto determinato insieme al consulente e le invita a versare, in parti uguali, a titolo cauzionale, presso l'Organismo, una somma pari al 50% del costo previsto; la consulenza non potrà mai essere posta a carico di una sola delle parti, almeno che non diversamente pattuito tra di esse per iscritto;

e) al termine della perizia il consulente trasmette le proprie conclusioni separatamente al mediatore e alle parti, ovvero, se queste sono d'accordo, relaziona, anche verbalmente in un incontro comune;

f) il consulente divide l'importo a lui dovuto in parti uguali tra le parti ed emette regolare fattura a ciascuna di esse per la quota di loro competenza; l'Organismo versa immediatamente al consulente quanto detenuto a titolo cauzionale.

Il mediatore non è tenuto ad attenersi alle conclusioni della perizia nella formulazione della sua proposta, dandone adeguate motivazioni. Le parti possono autorizzare il mediatore a non fare alcun esplicito richiamo alle conclusioni della perizia sia nel verbale sia nella proposta di accordo.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

ALLEGATO E) Accordi con altri organismi – elenco.

Alla data di redazione del presente Regolamento l'Organismo As-Connet ha sottoscritto un accordo che prevede la reciproca possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori anche per singoli affari di mediazione con:

- **ADRConciliamo, con sede in Latina alla Via Nervi n. 56, iscritto al n. 73 del R.O.C del Ministero delle Giustizia (accordo già inviato al Ministero in originale).**

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net

Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

ALLEGATO F) Disciplina del tirocinio assistito

La partecipazione al tirocinio assistito è gratuita. La partecipazione ai casi di mediazione è riservata ai soli mediatori iscritti presso l'Organismo, che siano in regola con gli adempimenti amministrativi.

In casi eccezionali e con il benestare del Responsabile dell'Organismo, possono partecipare ai casi di mediazione anche mediatori che non sono iscritti all'Organismo As-Connet.

L'Organismo può, di volta in volta, determinare il numero dei tirocinanti che possono partecipare ai casi di mediazione.

Il mediatore incaricato del procedimento al quale si assiste, rilascia al mediatore tirocinante certificazione della sua partecipazione al caso di mediazione e con separata e-mail indirizzata all'Organismo, comunica, immediatamente, i nominativi dei tirocinanti (cognome, nome, luogo e data di nascita).

Il mediatore tirocinante, al termine della partecipazione ai 20 casi, fa pervenire, in una sola volta ed al termine del percorso, tutte le certificazioni rilasciategli dai mediatori titolari dei procedimenti.

Il Responsabile dell'Organismo, se i mediatori tirocinanti sono anche iscritti all'Organismo, provvede a comunicare al Ministero i nominativi di coloro che hanno completato il tirocinio.

L'Organismo di riserva di chiedere la corresponsione dei diritti di segreteria per gli adempimenti di cui sopra.

I mediatori tirocinanti non sono incaricati del procedimento e non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

I mediatori tirocinanti debbono rilasciare al mediatore incaricato del procedimento, prima dell'incontro di mediazione, apposita dichiarazione di riservatezza che è conservata nel fascicolo del procedimento; di tale dichiarazione, il mediatore incaricato del procedimento, al primo incontro, né dà informativa alle parti, spiegando, altresì, alle stesse le ragioni e le finalità connesse alla presenza dei tirocinanti. Qualora le parti dovessero obiettare sulla presenza dei tirocinanti, il mediatore incaricato del procedimento, invita gli stessi ad allontanarsi dal luogo di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, incaricato del procedimento, è responsabile del comportamento dei tirocinanti che deve essere improntato alla massima correttezza. I tirocinanti non possono interloquire, durante il procedimento, né commentare, in alcuna maniera ed in alcun modo, lo svolgimento del procedimento e non possono discutere dello stesso, né diffondere le notizie apprese a chicchessia.

Tuttavia, i tirocinanti ed il mediatore incaricato del procedimento, ai fine di un'utile e proficua formazione, debbono discutere il caso tra di loro, in maniera fattiva e propositiva, al termine degli incontri.



Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell'Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

ALLEGATO F) Codice europeo di condotta per mediatori

COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

Nomina

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

Onorari

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

2.1. Indipendenza

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

Sede legale: 72017 Ostuni (BR) P.zza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: asconnet@as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel. 02. 379 241 72 Fax 02.379 241 73 – cell. 3477347248

IBAN Unicredit IT 71 R 02008 79231 000401452589 Beneficiario: Associazione As-Connet

Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

ART. 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

ART. 4 RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.